



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020

ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo specifico 1.3 - Promozione di nuovi mercati per l'innovazione

Azione 1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs

AVVISO PUBBLICO

Sommario

PREMESSA	4
1. FINALITÀ E RISORSE	6
1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	6
1.2 BASE GIURIDICA E FORMA DELL'AIUTO	6
1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA	6
1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI	6
1.5 DEFINIZIONI	9
2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	11
2.1. BENEFICIARI	11
2.2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	11
2.3. ACCORDO DI COLLABORAZIONE	15
3. ATTIVITÀ EROGABILI, INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	16
3.1. PROGETTI AMMISSIBILI	16
3.2. MASSIMALI D'INVESTIMENTO	16
3.3. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	16
3.4. SPESE AMMISSIBILI	16
3.5. FORMA ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO	18
3.6. CUMULO	19
4. PROCEDURE	20
4.1. INDICAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA	20
4.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	20
4.3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO	20
4.4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	21
4.5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	22
4.6. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	23
4.7. APPROVAZIONE PROVVISORIA DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE	25
4.8. PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE	25
4.9. COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE E ADEMPIMENTI CONSEQUENTI	26
4.10. SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI ADESIONE E OBBLIGO	26
4.11. GESTIONE DELLE ECONOMIE	26
4.12. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA	27
4.13. GARANZIA A COPERTURA DELL'ANTICIPAZIONE	29
5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E REVOCHE	31
5.1. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	31
5.2. CONTROLLI	33
5.3. VARIAZIONI ALL'OPERAZIONE FINANZIATA	34
5.4. CAUSE DI DECADENZA	35
5.5. REVOCA DEL CONTRIBUTO	35
5.6. RINUNCIA AL CONTRIBUTO	37
6. DISPOSIZIONI FINALI	38
6.1. INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI	38
6.2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	38
6.3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	41
6.4. FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE	42
6.5. INFORMAZIONI E CONTATTI	42
6.6. RINVIO	42



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Premessa

1. L'Azione 1.3.2 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 *“Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs”* ha come obiettivo promuovere e sperimentare modalità innovative di avvio di processi di ricerca e sviluppo, in particolare nell'ambito dei beni e dei servizi collettivi, finalizzati all'individuazione di nuovi prodotti e/o servizi, che vedano la partecipazione attiva anche degli utenti finali.
2. L'operazione è inserita nel Piano di Azione del Progetto Strategico Regionale *“CalabrialInnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell'innovazione”*.
3. L'idea alla base dei Living Lab (LL) è la creazione di contesti aperti di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi prodotti e servizi, in cui gli utenti possono interagire e sperimentare tali prodotti e servizi, fornendo feedback importanti per la loro messa a punto e successiva commercializzazione. Scopo dei Living Lab è dunque quello di stimolare l'innovazione trasferendo la ricerca dai laboratori verso contesti di vita reale dove gli utenti sono invitati a cooperare con ricercatori, sviluppatori e progettisti per contribuire al processo innovativo nel suo insieme.
4. È possibile sintetizzare le caratteristiche principali dei LL, definendoli come infrastrutture sperimentali generalmente basate su una partnership pubblica-privata in cui gli stakeholders (imprese, università, organismi pubblici e privati, utilizzatori finali) sviluppano nuovi prodotti, tecnologie e anche servizi di utilità pubblica in contesti diversi, multi tematici e aperti di progettazione/sperimentazione/validazione attraverso specifiche metodologie e strumenti.
5. Il percorso di attuazione è stato strutturato nelle seguenti fasi:
 - Fase 1.** Rilevazione dei fabbisogni dell'utenza finale, così come la stessa è definita al par. 1.5 del presente Avviso. Contenuto della prima fase è una indagine esplorativa per mappare e analizzare i fabbisogni della collettività riferibili al **soddisfacimento di esigenze sociali**, con particolare riferimento alla fruizione di beni e servizi collettivi/della cittadinanza, individuati in ambito territoriale e che richiedano lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche.
 - Fase 2.** Coinvolgimento di imprese, Organismi di Ricerca e utilizzatori finali per la realizzazione delle attività di **co-progettazione**.
 - Fase 3.** Tramite il presente Avviso Pubblico, si sostiene la realizzazione di progetti di sviluppo sperimentale volti alla prototipazione e alla sperimentazione dei prodotti/servizi rispondenti ai **fabbisogni di cui alla fase 1**.
6. I progetti finanziabili attraverso il presente Avviso devono prevedere obbligatoriamente due distinte tipologie di attori:
 - a) Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese, in forma singola o associata con altre imprese e/o Organismi di Ricerca;
 - b) Utenza finale (rappresentata da enti locali regionali, associazioni del terzo settore etc..) che manifestano temi, fabbisogni e problematiche, all'interno delle Aree di Innovazione della S3 Calabria che richiedano l'impiego di tecnologie e soluzioni innovative per la loro gestione e/o risoluzione.
7. In particolare **i fabbisogni per i quali le imprese, in forma singola o associata con altre imprese e/o Organismi di Ricerca, possono presentare domanda di agevolazione sono disponibili sul sito www.openlivinglab.it**. Non sono ammissibili domande che non prevedano il coinvolgimento, come lo stesso è definito al par. 4.4 comma 1 lett. e), di almeno un rappresentante dell'Utenza finale che abbia partecipato, prima della presentazione della domanda di agevolazione da parte delle imprese, all'indagine esplorativa (Fase 1), ossia abbia manifestato uno o più fabbisogni.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

8. La domanda di partecipazione presentata dall'impresa (in forma singola o associata) può essere relativa al soddisfacimento di uno o più fabbisogni espressi da uno o più rappresentanti dell'utenza finale che abbiano aderito alla fase 1 di attuazione dell'Azione 1.3.2.

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

1. Il presente Avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in attuazione dell'**Azione 1.3.2** del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. L'azione sostiene **progetti di sviluppo sperimentale, come successivamente definito al par. 1.5 comma 1, finalizzati alla prototipazione e sperimentazione** di nuovi prodotti/servizi rispondenti a fabbisogni di rilevanza sociale individuati nel corso dell'attuazione della fase 1 di attuazione della Azione, così come le stesse sono state illustrate in premessa al presente Avviso.
2. L'obiettivo perseguito dalla Regione Calabria con il presente Avviso è promuovere e sperimentare modalità innovative di avvio di processi di ricerca e sviluppo, in particolare nell'ambito dei beni e dei servizi collettivi, finalizzati all'individuazione di nuovi prodotti e/o servizi, che vedano la partecipazione attiva dei Rappresentanti dell'utenza finale coinvolti nella Fase 1 di attuazione della Azione 132 così come la stessa è descritta in premessa.
3. L'investimento oggetto dell'agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Calabria.
4. L'intervento si inserisce nel quadro delle operazioni previste dal Progetto Strategico CalabriaInnova, approvato con DGR n. 249/2016 e DGR n. 469/2016.

1.2 Base giuridica e forma dell'aiuto

1. Il presente Avviso prevede la concessione di aiuti nelle forme di cui al successivo par. 3.5 del presente Avviso, sulla base di una **procedura valutativa a sportello**.
2. Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Il presente avviso esclude il pagamento dell'aiuto a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

1.3 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari a 2.000.000,00 euro.
2. Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente avviso, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

1.4 Riferimenti normativi e amministrativi

1. L'Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:
 - a. Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE 2014-2020" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
 - b. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

- recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c. Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - d. Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - e. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
 - f. Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - g. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - h. Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, pubblicato nella G.U.C.E. del 20 giugno 2017;
 - i. Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - j. Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";
 - k. Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
 - l. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - m. Decreto Ministro Attività produttive 18 aprile 2005 recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI";

- n. Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
- o. Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 dell'11 agosto 2015 - POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Approvazione Documento "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014/2020" presa atto "Piano d'azione per condizionalità RIS3 Calabria";
- p. Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 "Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario";
- q. Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020";
- r. Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 12 luglio 2016 recante "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione Linee di Indirizzo del Progetto Strategico Regionale "Calabriallnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell'innovazione";
- s. Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 dell'11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014/2020";
- t. Deliberazione di Giunta Regionale n. 469 del 24 novembre 2016 recante "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano di Azione del Progetto Strategico denominato "Calabriallnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell'innovazione";
- u. Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017 recante "Approvazione delle Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR FSE 2014/2020";
- v. Deliberazione di Giunta Regionale n.76 del 9 marzo 2018 recante: "POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Modifica linee guida per la fase di valutazione delle operazioni approvate con DGR n 84/2017";
- w. Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi;
- x. Legge 22 maggio 2017 n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- y. DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- z. Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - General Data Protection Regulation ("GDPR");
- aa. Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- bb. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- cc. Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

dd. Procedura di consultazione scritta per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.70 - ammissibilità delle operazioni in funzione dell'ubicazione - par. 2 del Reg. (UE) N. 1303/2013 – avviata il 23/12/2016 prot. 385426 e chiusa l'11/01/2017, prot. n. 9088 del 12/01/2017.

1.5 Definizioni

1. "Sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
2. Rappresentanti dell'"Utenza finale": i) Enti pubblici regionali quali, a titolo esemplificativo, Comuni, Province e Associazioni di enti pubblici; ii) Soggetti del sistema socio-economico regionale rappresentativi di bisogni collettivi e sociali come, ad esempio, associazioni e organismi del terzo settore;
3. "Collaborazione effettiva": la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
4. "Incremento occupazionale": ai fini del presente Avviso, per incremento occupazionale del singolo beneficiario, è da intendersi l'insieme delle assunzioni dallo stesso effettuato per effetto di un obbligo previsto dal presente Avviso e/o in virtù di quanto dal beneficiario stesso dichiarato ed oggetto di valutazione secondo quanto al par. 4.6 del presente Avviso;
5. "Organismo di ricerca": organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

2. Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1. Beneficiari

1. Possono presentare domanda:
 - a. Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e Grandi Imprese (GI), per come classificate nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, in forma singola.
 - b. Raggruppamenti costituiti da:
 - non più di tre imprese;
 - imprese, fino ad un massimo di tre, in collaborazione effettiva, così come la stessa è definita al par. 1.5 del presente Avviso, con un Organismo di Ricerca¹.
2. I progetti finanziabili attraverso il presente Avviso devono
 - i) rispondere almeno ad uno specifico fabbisogno di uno specifico Rappresentante dell'Utenza Finale. I fabbisogni espressi dai Rappresentanti dell'Utenza Finale sono disponibili sul sito www.openlivinglab.it.
 - ii) prevedere obbligatoriamente il coinvolgimento del/dei Rappresentante/i dell'Utenza Finale - come la stessa è definita al par. 1.5 comma 2, secondo le modalità di cui al par. 4.4 comma 1 lett. i) del presente Avviso.
3. Uno specifico fabbisogno di uno specifico Rappresentante dell'Utenza Finale può essere oggetto di un'unica domanda di agevolazione presentata da imprese in forma singola o associata.
4. Un Rappresentante dell'Utenza Finale che ha manifestato nella fase 1 più di un fabbisogno può essere coinvolto in più progetti presentati da imprese (in forma singola o associata) diverse, ferma restando la possibilità che più fabbisogni possano essere oggetto di un'unica domanda di agevolazione/progetto presentata dalle aziende (in forma singola o associata).
5. L'ammissione a finanziamento delle Grandi Imprese è subordinata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di almeno 2 ricercatori (in possesso di dottorato di ricerca) o addetti qualificati (in possesso di laurea magistrale) da coinvolgere nel progetto. Le assunzioni debbono essere formalizzate entro la data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione e Obbligo di cui al successivo par. 4.10.

2.2. Requisiti di Ammissibilità

1. Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate², relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili

¹Come gli stessi sono definiti al par. 1.5 del presente Avviso.

²Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973. in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l'impegno sia stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.

vantati nei confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa in Calabria, ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;

- b) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare (comprovata secondo le modalità di cui all'Allegato D al Modulo di domanda di cui all'Allegato 1 al presente avviso);
- d) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto (ai sensi dell'Art. 125 par. 3 lettera d) del Reg. 1303/2013) (comprovata secondo le modalità di cui all'Allegato E al Modulo di domanda di cui all'Allegato 1 al presente avviso);
- e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- f) **[per le imprese]** avere sede o unità produttiva locale³ destinataria dell'intervento nel territorio regionale. Per le imprese prive di sede o unità operativa in Calabria al momento della domanda, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso;
- g) essere regolarmente iscritto:
 - i) nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
 - ii) nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, al Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le Regioni se le attività dell'ente è esercitata in una sola Regione;
 - iii) nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA;
 - iv) nel caso di associazioni riconosciute a livello regionale, nell'elenco regionale delle associazioni o fondazioni riconosciute;
 - v) nel caso di associazioni o fondazioni riconosciute a livello nazionale, nell'elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute;
 - vi) nel caso di società cooperative o Consorzi di cooperative, all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004;
 - vii) nel caso di professionisti obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, al pertinente albo professionale;
 - viii) nel caso di professionisti non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS;
- h) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014;
- i) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di

³ Per "unità locale" si intende l'impianto operativo o amministrativo – gestionale nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

- j) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, per come dimostrato dall'Amministrazione con mezzi adeguati;
- k) non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- l) non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- m) non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - I. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio⁴;
 - II. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - III. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - V. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - VII. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- n) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;

⁴ Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GUUE L300 del 11/11/2008).

- o) non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;
 - p) non aver presentato nel corso della procedura o negli affidamenti in subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - q) non essere iscritto nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto;
 - r) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
 - a. prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - b. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c. inserimento dei disabili;
 - d. pari opportunità;
 - e. contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - f. tutela dell'ambiente.
 - s) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
 - t) non essere un'impresa il cui capitale (o quote di esso) è stato intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all'impresa/società richiedente che alle imprese/società controllanti l'impresa/società richiedente;
 - u) essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda;
 - v) appartenere alle classi dimensionali di impresa ammissibili a contributo;
 - w) presentare una domanda di aiuto il cui importo totale delle spese ammissibili, determinato sulla base di appostiti preventivi, è determinato in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.2 e 3.4 del presente Avviso;
 - x) presentare un progetto di Sviluppo Sperimentale afferente ad almeno una delle Aree di Innovazione della S3 Smart Specialization Strategy della Regione Calabria, approvata con DGR n. 294/2016 di cui all'Allegato 3 del presente Avviso;
 - y) presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso⁵ e di non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto a valere sul presente Avviso⁶, secondo la definizione che di associazione e collegamento è disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014 (il presente requisito si applica solo alle imprese e non agli OdR);
 - z) presentare una domanda che prevede il coinvolgimento di almeno un Rappresentante dell'Utenza Finale per come lo stesso è definito al par. 1.5 del presente Avviso e dimostrata sulla scorta di quanto alla dichiarazione di intenti predisposta secondo il format di cui all'Allegato C al Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presente Avviso;
 - aa) *[nel caso di domanda di contributo presentata da Grandi Imprese]* presentare una domanda di contributo che prevede l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di almeno 2 ricercatori (in possesso di dottorato di ricerca) o addetti qualificati (in possesso di laurea magistrale) da coinvolgere nel progetto, nonché l'assunzione di tali entro la data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione e Obbligo di cui al successivo par. 4.10.
2. Per le imprese prive di sede o unità operativa in Calabria, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui alle lettere f) e g) del precedente comma 1 sono dichiarati sotto forma di impegno e devono essere dimostrati prima dell'erogazione del primo pagamento del contributo concesso.
3. Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Calabria, al momento

⁵ Alle imprese è concessa la possibilità di presentazione di una nuova domanda di finanziamento solo a seguito di comunicazione di non ammissibilità della domanda di finanziamento precedentemente presentata.

⁶ È viceversa possibile che Imprese, tra le quali intercorrano rapporti di associazione e collegamento come sopra definiti, presentino una domanda di contributo in forma aggregata,

della presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti, secondo le norme del Paese di appartenenza, e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la presentazione del Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presenta Avviso.
5. Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere j), m), o), p), q) del precedente comma 1.

2.3. Accordo di collaborazione

1. Nel caso di progetti presentati da PMI e GI in forma associata il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione dell'ATS.
2. L'ATS disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:
 - a) l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
 - b) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti della Regione Calabria, per quanto riguarda l'esecuzione del progetto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento;
 - c) l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.
3. Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:
 - a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'ATS, la convenzione preliminare alla gestione ed esecuzione del progetto;
 - b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
 - c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione al Settore Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica del Dipartimento Presidenza;
 - d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Calabria.
4. Qualora la costituzione formale del dell'ATS non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti così come previsto dal par.4.2 del presente Avviso. L'atto costitutivo (notarile) deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento di cui al di cui al successivo par. 4.9.
5. Qualora la costituzione formale del dell'ATS sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni di cui al precedente comma 4 devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti trasmettono entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento di cui al successivo par. 4.9.

3. Attività erogabili, interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1. Progetti ammissibili

1. I soggetti di cui al par. 2.1 comma 1, presentano, insieme alla domanda di cui al par. 4.2 una specifica proposta progettuale in conformità con le finalità e gli obiettivi di cui al par. 1.1, corredata di tutta la documentazione di cui al par. 4.4.
2. I progetti di sviluppo sperimentale devono comprendere le seguenti attività:
 - i. approfondimento del fabbisogno anche attraverso specifiche fasi di co-progettazione;
 - ii. prototipazione e personalizzazione delle soluzioni;
 - iii. test e sperimentazione in applicazioni reali rispondenti ai fabbisogni effettivi;
 - iv. dimostrazione e presentazione pubblica delle soluzioni prototipali sviluppate, anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati;
 - v. analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla sperimentazione.
3. I rappresentanti dell'utenza finale possono essere presenti nella proposta progettuale come:
 - fornitore "con costi su cui si richiede il contributo": soggetto che è presente nella proposta di progetto come fornitore di servizi specifici offerti al soggetto beneficiario e da quest'ultimo remunerati.
 - fornitore "con costi su cui non si richiede il contributo": soggetto che è presente nella proposta di progetto come fornitore di servizi specifici offerti a titolo non oneroso.
4. I beneficiari dell'aiuto non devono avere nessun collegamento, diretto o indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in generale trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, con i fornitori di beni e servizi.

3.2. Massimali d'investimento

1. Il **costo totale ammissibile** del progetto presentato a valere sul presente Avviso non deve essere inferiore a 50.000 euro.

3.3. Durata e termini di realizzazione del progetto

1. L'avvio dei lavori⁷ per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo.
2. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.
3. Le attività previste per il progetto proposto dovranno concludersi entro **18 mesi** dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione e Obbligo di cui al par. 4.10. Entro tale termine tutte le spese ammissibili devono essere fatturate e pagate. È possibile richiedere una proroga di **mesi 6** (sei) per come riportato al par. 5.3 comma 5.

3.4. Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono individuate come di seguito:

⁷ Per «avvio dei lavori» si intende: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

- a) **spese di personale** (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nelle attività di ricerca). Il costo del personale è determinato in base al costo orario standard stabilito dall'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il metodo di calcolo riportato nell'Allegato 10 al presente Avviso. Fatto salvo quanto al successivo comma 2, le spese per il personale sono ammissibili a condizione che lo stesso **sia operante nelle unità locali ubicate nella Regione**, con qualifica di:
 - i. personale dipendente o non dipendente addetto al coordinamento e gestione amministrativa del progetto (project management);
 - ii. personale dipendente o non dipendente con profilo tecnico (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto).Le spese di cui al precedente punto i) non potranno superare il 7% del totale dei costi ammissibili (valutati per singolo partner, in caso di partecipazione in forma associata).
 - b) **costi relativi a strumentazione e attrezzature** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - c) **costi della ricerca contrattuale**, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione delle attività di pertinenza dei rappresentanti dell'Utenza finale (fermo restando la possibilità per i Rappresentanti dell'Utenza Finale di offrire tali attività/servizi **a costo zero**);
 - d) **costi connessi alla tutela della proprietà intellettuale** (competenze e spese relative alle procedure di deposito, competenze e spese relative alle attività di un mandatario esperto incaricato alla stesura del testo brevettuale, mantenimento e prosecuzione della domanda di brevetto, ecc.);
 - e) **spese generali**, calcolate nella misura forfettaria del 15% del totale delle spese del personale, di cui alla precedente lettera a) in conformità con quanto disposto al par. 1, lettera b) dell'art. 68, "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - f) **altri costi di esercizio**: costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali e materiali di consumo specifici).
2. Nel caso di Organismi di Ricerca che partecipano alla realizzazione degli interventi (partner di progetto), le spese possono essere sostenute anche fuori regione, nei limiti e ai sensi dell'Art. 70 par. 2 del Reg. 1303/2013.
 3. Non sono spese ammissibili:
 - a. le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
 - b. le spese che non sono riconducibili a una categoria di spese prevista dall'Avviso Pubblico;
 - c. le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto dell'operazione;
 - d. le spese che non sono state effettivamente sostenute;
 - e. le spese che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
 - f. le spese che non sono comprovate da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - g. le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;

- h. le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c bancario. Non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
 - i. le spese relative a interessi passivi (art. 69 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
 - j. le spese relative all'IVA quando tale imposta è recuperabile (art. 69 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
 - k. le spese relative ad attività di intermediazione;
 - l. le spese per mezzi di trasporto targati (a eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione, purché dimensionati all'effettiva produzione) e le spese di pura sostituzione;
 - m. le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - n. le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
 - o. le commesse interne di lavorazione;
 - p. le spese per servizi continuativi (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale);
 - q. le spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini, entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;
 - r. le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - s. le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
 - t. i costi diretti di Enti di certificazione (es. spese per la verifica e i controlli periodici);
 - u. i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni (ivi compresi terreni e immobili) e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato dalla relativa documentazione;
 - v. i costi per il mantenimento delle certificazioni.
4. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:
- a. Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70;
 - b. Reg. 1301/2013 Art. 3;
 - c. Decreto del Presidente della Repubblica del 5/2/2018 n° 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

3.5. Forma ed intensità del contributo

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di **contributo in conto capitale**.
2. L'intensità dell'aiuto concedibile è pari al 25% del totale della spesa ammissibile in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 25 del Reg. 651/2014.
3. L'intensità di aiuto può essere aumentata fino a un'intensità:
 - a. di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
 - b. di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - i. il progetto:



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una MPMI, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili⁸, o
 - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e un Organismo di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- ii. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
4. **Le MPMI e le Grandi Imprese** che presentano domanda in forma associata con Organismi di Ricerca devono sostenere **almeno il 50% delle spese ammissibili**.
5. Le spese ammissibili relative agli Organismi di Ricerca, così come definiti al punto 83 del Reg. 651/2014, laddove questi non svolgano attività economica prevalente, sono ammesse a finanziamento fino al 100%.
6. Al fine della determinazione dello svolgimento di attività prevalentemente non economica degli Organismi di Ricerca, si applicano le condizioni di cui al punto 2.1.1 e 2.1.2 di cui agli Orientamenti per aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Com. CE 2014/C 198/01, in GUUE 27/06/2014) (cfr. Allegato G al Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presente Avviso).
7. Fermo restando quanto ai precedenti commi, **l'ammontare del contributo massimo concedibile** è pari a
- a) 200.000,00 (duecentomila) Euro per progetti presentati da singole imprese;
 - b) 400.000,00 (quattrocentomila) Euro per progetti presentati da raggruppamenti di imprese e/o Organismi di Ricerca.

3.6. Cumulo

1. Il Contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili.

⁸ Ferme restando le disposizioni di cui al par. 2.2 comma 1 lett. y) del presente avviso, ove tra le imprese aggregate intercorrano rapporti di collegamento così come gli stessi sono definiti all'Art. 3 par. 3 dell'Allegato 1 al Reg. 651/2014, non si applica la maggiorazione prevista dal Par. 3.5 comma 3, lett. b), punto i), primo trattino del presenta Avviso.

4. Procedure

4.1. Indicazioni generali sulla procedura

1. Per gli adempimenti relativi alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari e ai controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari, l'Amministrazione Regionale, in conformità a quanto stabilito con D.G.R. n. 249 del 12 luglio 2016 e n. 469 del 24 novembre 2016, nonché alla Delibera Anac n 485 del 30 maggio 2018, può avvalersi del supporto tecnico di Fincalabro S.p.A., in qualità di "Soggetto Gestore".
2. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al par. 1.3 del presente Avviso.
3. Gli Allegati di cui al presente Avviso potranno presentare modifiche alla forma, ma non alla sostanza, delle disposizioni di cui al presente Avviso.

4.2. Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande, compilate secondo il modulo di domanda Allegato 1 al presente Avviso e disponibile sul sito www.calabriaeuropa.regione.calabria.it, unitamente alla documentazione di cui al par. 4.4, devono essere inviate dalla PEC aziendale (in caso di raggruppamenti dalla PEC dell'azienda capofila), alla seguente PEC: livinglabcalabria@pec.regione.calabria.it.
2. Tale modulo di domanda, compilato tassativamente e regolarmente in ciascuna delle parti di cui si compone⁹, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo. In alternativa essere firmato digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'impresa e corredato dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000¹⁰.
3. La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
4. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul modulo.
5. Le domande predisposte in difformità dalle disposizioni di cui al presente paragrafo, saranno considerate irricevibili.

4.3. Termini di presentazione della domanda di aiuto

1. Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 30° giorno dalla pubblicazione dell'Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
2. Qualora il primo giorno utile per la presentazione delle domande ricada in un giorno festivo, lo stesso si intende automaticamente prorogato alle ore 12.00 del giorno seguente non festivo.

⁹ Compresi, quindi, gli Allegati al modulo di domanda che ne costituiscono parte integrante.

¹⁰ La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui è richiesta la firma del Legale Rappresentante dell'Impresa.

3. In ogni caso, ai fini dell'apertura dei termini farà fede la comunicazione che sarà resa pubblica attraverso il sito: www.calabrieuropa.regione.calabria.it.
4. Le domande inviate al di fuori dei termini previsti di cui al comma 1 sono considerate **irricevibili**.

4.4. Documentazione da allegare alla domanda

1. I richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda (Allegato 1) ed agli allegati che formano parte integrante della stessa e con le modalità previste ai paragrafi 4.2 e 4.3 del presente Avviso, i documenti di seguito indicati:
 - a) formulario di cui all'Allegato 2 al presente Avviso, completo e regolarmente compilato in ciascuna delle sue parti e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal legale rappresentante della capofila del progetto [in caso di aggregazione];
 - b) copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione dell'Avviso [ove ricorre; in caso di progetto presentato in forma associata vanno prodotti quelli di tutte le imprese componenti la compagine proponente];
 - c) [ove ricorre; per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio] copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;
 - d) [ove ricorre; per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio] la situazione economica e patrimoniale del periodo;
 - e) Dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per i professionisti non costituiti in società iscritte al Registro Imprese;
 - f) Preventivi relativi alle strumentazioni e attrezzature; è necessario specificare se tali strumentazioni e attrezzature vengono utilizzate per il progetto per la loro intera vita utile, ovvero indicare i costi di ammortamento relativi alla sola durata del progetto di ricerca e sviluppo calcolate secondo le buone pratiche contabili; i preventivi devono essere intestati a chi, all'interno dell'eventuale aggregazione, sosterrà le relative spese;
 - g) Preventivi relativi ai servizi di consulenza/Ricerca Contrattuale¹¹ nonché curriculum dei consulenti; i preventivi devono essere intestati a chi, all'interno dell'eventuale aggregazione, sosterrà le relative spese;
 - h) Preventivi relativi ai servizi per la tutela della proprietà intellettuale; i preventivi devono essere intestati a chi, all'interno dell'eventuale aggregazione, sosterrà le relative spese;
 - i) Preventivi relativi agli "altri costi"; i preventivi devono essere intestati a chi, all'interno dell'eventuale aggregazione, sosterrà le relative spese;
 - j) una o più dichiarazione di intenti sottoscritta da uno o più Rappresentanti dell'Utenza Finale, come definita al par. 1.5 comma 2 del presente Avviso, relativa alla partecipazione degli stessi alle attività progettuali. La dichiarazione è predisposta in conformità con quanto all'Allegato C del Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presente Avviso. La formalizzazione dell'accordo/convenzione/contratto potrà essere effettuata successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso e presentata all'Amministrazione regionale entro la data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione e Obbligo, di cui al par. 4.10. La lettera/dichiarazione d'intenti dovrà indicare le attività svolte ed i servizi erogati dai Rappresentanti dell'Utenza Finale per la realizzazione del progetto nonché indicazione del personale coinvolto. La dichiarazione di intenti

¹¹ Non è necessario presentare preventivi per le attività/servizi di pertinenza dei Rappresentanti dell'Utenza finale offerti "a costo zero", cioè a "costi su cui non si richiede il contributo".

contiene l'indicazione del/i fabbisogno/i e relativo/i codice/i identificativo/i presenti sulla piattaforma www.openlivinglab.it che si intende soddisfare tramite la proposta progettuale.

2. Nel caso in cui il progetto sia presentato da soggetti costituiti in forma di ATS, le dichiarazioni e i documenti di cui al comma 1 lettere da b) a i) dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione.
3. Nel caso in cui il progetto sia presentato da soggetti che si impegnano a costituire un ATS, le dichiarazioni e i documenti di cui al comma 1 lettere da b) a i) dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti di cui all'Allegato B al Modulo di domanda di cui all'Allegato 1 al presente Avviso;
4. Le **domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti** dall'Avviso, saranno considerate **irricevibili** e pertanto **non saranno accettate**.

4.5. Modalità di valutazione della domanda

1. La durata del processo di valutazione delle domande non si protrarrà oltre i 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iter valutativo si concluderà con l'approvazione degli esiti della valutazione basata sui requisiti e i criteri di valutazione di cui al successivo comma 3.
3. Le domande presentate saranno istruite e valutate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Ricevibilità:
 - rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1.
 - completezza e regolarità della domanda e degli allegati;
 - inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall'Avviso;
 - b) Ammissibilità:
 - Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2;
 - c) Valutazione:
 - Sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo par. 4.6.
4. Il Soggetto gestore effettuerà la **verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande di contributo**, in conformità con quanto al precedente comma 3, lettere a) e b) entro 45 giorni dalla data di presentazione delle domande di contributo e, successivamente, trasmette alla Commissione di valutazione, nominata dall'Amministrazione regionale, le domande ammissibili.
5. La Commissione di valutazione, nominata ai sensi della DGR 84/2017 per come modificata con DGR 76/2018, effettuerà la valutazione delle domande di contributo sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera c) e sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi descritti al par. 4.6. La Commissione concluderà i suoi lavori 45 giorni dal ricevimento della documentazione delle domande ritenute ammissibili.
6. La Commissione per le attività di valutazione potrà avvalersi del supporto di un panel di esperti di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto dei progetti presentati, selezionati, ove non presenti all'interno dell'Amministrazione, ricorrendo a banche dati regionali, nazionali e/o comunitarie, ovvero procedendo alla selezione degli stessi attraverso il Soggetto Gestore. Gli esperti potranno operare anche in remoto e/o mediante collegamento telematico.

4.6. Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

1. I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati.

Critero di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo
a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione		30
A1) Capacità del progetto di introdurre funzionalità innovative a prodotti esistenti e/o nuovi prodotti e servizi per far fronte a specifici problemi di rilevanza sociale	A.1.1) Capacità del progetto di introdurre funzionalità innovative a prodotti esistenti e/o nuovi prodotti e servizi	10
	A.1.2) Rilevanza sociale (per la collettività/cittadinanza) del/dei fabbisogno/i oggetto della proposta progettuale	5
	A.1.3) Rilevanza delle ricadute positive dei risultati del progetto su territorio e cittadinanza	5
A2) Numerosità degli utenti coinvolti e grado di partecipazione nelle fasi di co-progettazione	A.2 .1) Il progetto prevede il coinvolgimento di più Rappresentanti dell'Utenza Finale che hanno aderito alla Indagine esplorativa. Si assegnano 4 punti per ogni Rappresentante dell'Utenza Finale aggiuntivo, oltre il primo, fino a un massimo di 8 punti.	8
	A.2 .2) Il progetto prevede il coinvolgimento diretto nelle attività previste di cittadini/consumatori/famiglie (non mediato dai Rappresentanti dell'Utenza Finale)	2
b) Efficienza attuativa		30
B1) Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti proponenti in ordine alle modalità di realizzazione del progetto	B.1.1) Articolazione e adeguatezza della struttura organizzativa per sviluppare con efficienza il progetto di ricerca con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> N. di ricercatori o addetti qualificati presenti in azienda alla scadenza dell'ultimo esercizio finanziario (se > del 30% = 2 punti) Rilevanza delle strutture e delle strumentazioni dedicate alla ricerca e allo sviluppo (max 2 punti) In caso di aggregazione, l'indicatore si applica alle imprese	4
	B.1.2) Modello di business. Livello di chiarezza e di dettaglio del modello di business	6
B2) Sostenibilità economico-finanziaria del progetto	B.2.1) Valutazione della trasferibilità industriale delle tecnologie e dei sistemi messi a punto (max 2,5 punti), anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi benefici (max 2,5 punti).	5
	B.2.2) Livello di capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare Percentuale di agevolazione richiesta inferiore a quella massima concedibile: viene attribuito un punto per ogni punto percentuale di contributo in conto capitale richiesto in meno rispetto a quello massimo concedibile fino ad un massimo di 5 punti. In caso di aggregazione, tutti i partner, ad esclusione degli OdR che non esercitano attività economica prevalente, dovranno garantire lo stesso livello di riduzione percentuale.	5
B3) Fattibilità tecnica e amministrativa del progetto	B.3.1) L'impresa proponente può documentare specifiche esperienze pregresse nell'ambito tecnologico del progetto (progetti analoghi, pubblicazioni, brevetti...) con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> Numerosità e qualificazione del personale tecnico amministrativo dedicato al progetto (max 2.5 punti); Numerosità e rilevanza di precedenti progetti di ricerca gestiti (max 2,5 punti) In caso di aggregazione, l'indicatore si applica alle imprese	5
B4) Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di progetto/centri di innovazione coinvolti	B.4.1) Pertinenza delle esperienze e competenze tecnico-scientifiche dei partner/fornitori (università, centri di ricerca, imprese) coinvolti rispetto all'oggetto della proposta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si intendono le collaborazioni con università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca per come definiti dal Regolamento 651/2014 Art. 2 punto 83.	5
c) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi		40



C1) Qualità tecnica e completezza del progetto proposto in termini di: analisi dei fabbisogni, definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell'intervento, competenze delle risorse professionali del proponente coinvolte nel progetto	C.1.1) Congruità e attendibilità delle analisi e delle metodologie utilizzate in termini di: <ul style="list-style-type: none"> analisi delle specifiche tecniche dei/i fabbisogno/i di innovazione (requisiti del prodotto-processo da implementare, vincoli tecnici e normativi) (max 4 punti); analisi del contesto tecnologico di riferimento (stato dell'arte, bibliografia di settore, analisi brevettuale) (max 3 punti); coerenza del progetto proposto con i fabbisogni di innovazione emersi (max 3 punti); metodologia e procedure di attuazione dell'intervento (max 5 punti). 	15
	C.1.2) Risorse professionali aggiuntive L'indicatore è soddisfatto nel caso in cui i proponenti si impegnino ad assumere a tempo pieno e indeterminato, entro un mese dalla stipula dell'Atto di Adesione e Obbligo, ricercatori (in possesso di dottorato di ricerca) o addetti qualificati (in possesso di laurea magistrale coerente con le attività da svolgere previste nella proposta progettuale) da destinare stabilmente in azienda a funzioni di ricerca e sviluppo presso l'unità locale collocata sul territorio calabrese (eventualmente a far data dalla sua apertura). Verranno attribuiti 5 punti per ogni nuovo assunto (fino a un massimo di 10 punti). Nel caso delle grandi imprese i punti verranno assegnati in caso di assunzioni aggiuntive a quelle minime previste dal par. 2.1 comma 5	10
C2) Metodologie adottate per il coinvolgimento degli utenti finali	C.2.1) Valutazione delle metodologie per il coinvolgimento del/i Rappresentante/i dell'Utenza Finale nelle seguenti attività di progetto: 1. approfondimento del/dei fabbisogno/i; 2. prototipazione e personalizzazione delle soluzioni; 3. test e sperimentazione; 4. analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla sperimentazione. 2,5 punti per ogni fase, per max 10 punti	10
C3) Contributo alla promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile (di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013)	C.3.1) Progetti presentati da ditte individuali il cui titolare è una donna, da singole professioniste o da soggetti a prevalente gestione e partecipazione femminile: <ul style="list-style-type: none"> per le società di persone, per le cooperative, le associazioni di professionisti: maggioranza numerica di donne superiore al 50% della compagine sociale e del capitale; per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne. 	3
	C.3.2) Iniziative che prevedono la realizzazione di progetti finalizzati a ridurre le pressioni ambientali (risparmio idrico ed energetico, riduzione di emissioni in atmosfera e produzione di rifiuti e reflui).	2
Totale		100

- Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Le domande che non raggiungono un punteggio pari a 60 non saranno ammesse.
- In tutti i casi in cui il punteggio non è attribuito sulla base di un parametro quantitativo, oggettivamente definito per come descritto alla tabella di cui al precedente comma 1, ad ognuno degli indicatori di cui alla griglia di valutazione, ove possibile, sarà attribuito un giudizio sintetico scelto tra 7 giudizi predeterminati¹² secondo la seguente tabella:

¹² Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione, ogni membro dovrà esprimere, ove il punteggio non sia rilevabile in maniera oggettiva e per ognuno degli indicatori implicanti una mera valutazione discrezionale, un giudizio sintetico scelto tra quelli innanzi indicati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione. Il punteggio attribuito da ogni membro della Commissione per ciascun criterio sarà quello risultante dal prodotto tra il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0/6 a 6/6) ed il massimo punteggio attribuibile per l'indicatore ($P_a = p_{max} * C$; dove P_a è il punteggio attribuito, P_{max} il punteggio massimo attribuibile e C è il coefficiente corrispondente al giudizio espresso da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra espone). Il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione ad ogni indicatore sarà quello risultante dalla media $((P_{a1} + P_{a2} + P_{a3} + \dots + P_{an})/n)$

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato o non valutabile	0/6
Insufficiente	1/6
Mediocre	2/6
Sufficiente	3/6
Buono	4/6
Discreto	5/6
Ottimo	6/6

4. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, sulla base del superamento del valore soglia definito al comma 2, la Commissione di Valutazione predispone e comunica al Settore competente i verbali delle sedute e gli elenchi provvisori delle operazioni finanziabili e non finanziabili per carenza di risorse, nonché delle operazioni che non hanno superato i valori soglia.

4.7. Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione

1. Il Settore del Dipartimento regionale competente pubblica sui siti istituzionali il Decreto dirigenziale con il quale sono approvati gli elenchi provvisori delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni, concedendo ai beneficiari la possibilità di richiedere l'accesso agli atti entro 30 giorni, a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/>. A fronte di motivate richieste, che dovranno pervenire, a pena di decadenza, nel termine di 10 giorni dalla data di accesso agli atti, l'Amministrazione provvede a predisporre gli elenchi definitivi delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse.
2. Il processo di riesame delle domande susseguente alle richieste di rettifica, proporzionato al numero delle richieste pervenute, non si protrarrà oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo dei termini di cui al comma precedente relativo al gruppo di domande valutate.

4.8. Pubblicazione degli esiti della valutazione e finanziamento dell'operazione

1. Le domande che hanno superato il valore soglia definito al par. 4.6 comma 2, saranno finanziate fino a esaurimento delle risorse disponibili con un Decreto di Finanziamento del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Calabria e sui siti istituzionali. In particolare con tale Decreto sono approvati:
 - l'elenco definitivo dei beneficiari di operazioni ammesse, con individuazione dei beneficiari delle operazioni non finanziabili per carenza di risorse;
 - l'elenco dei soggetti titolari di operazioni non ammesse a finanziamento con punteggio inferiore alla soglia minima prevista dall'Avviso.
2. Con il medesimo Decreto si provvede altresì a:
 - concedere il finanziamento a favore dei beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili, subordinando la stipula dell'Atto di Adesione e Obbligo all'acquisizione della documentazione di cui al successivo paragrafo 4.10;
 - assumere l'impegno contabile a favore di ogni beneficiario finanziato.

dove Pa1, Pa2, Pa3, ..., Pan sono i punteggi assegnati da ciascuno dei membri della Commissione e n è il numero dei Commissari dei singoli punteggi attribuiti da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra esposte. Si precisa che il punteggio ottenuto dall'applicazione delle citate formule sarà arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda unità decimale superiore o inferiore, in caso di presenza di decimali. L'arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo decimale sia uguale o superiore a cinque. Nel caso contrario, si arrotonderà per difetto.

4.9. Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti

1. Il Settore/Soggetto Gestore trasmetterà ai beneficiari delle operazioni selezionate gli esiti della procedura di selezione e la conseguente ammissione a finanziamento, richiedendo agli stessi l'invio della documentazione necessaria alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione e Obbligo, di cui al successivo paragrafo 4.10, entro 30 giorni dalla notifica.
2. Il Settore/Soggetto Gestore provvederà inoltre ad informare i proponenti di operazioni escluse, indicando le cause di esclusione.
3. Tutte le comunicazioni tra il Settore/Soggetto Gestore e il beneficiario avverranno esclusivamente via PEC.

4.10. Sottoscrizione dell'Atto di Adesione e Obbligo

1. Il beneficiario, entro i termini di cui al precedente paragrafo 4.9, trasmette la documentazione richiesta per la sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo, ed in particolare:
 - a) formalizzazione di un accordo/convenzione/contratto con uno o più rappresentanti dell'Utenza finale alla partecipazione degli stessi alle attività progettuali. L'accordo/convenzione/contratto deve indicare le attività svolte ed i servizi erogati dai Rappresentanti dell'Utenza Finale per la realizzazione del progetto nonché indicazione del personale coinvolto;
 - b) Atto costitutivo e dello Statuto (*solo per le società e i consorzi*);
 - c) Accordo di collaborazione, formalizzato con appositi contratti e/o documentazione comprovante la costituzione di forme di associazione anche temporanea;
 - d) [nel caso di Grandi Imprese] produzione della documentazione relativa all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di almeno 2 ricercatori (in possesso di dottorato di ricerca) o addetti qualificati (in possesso di laurea magistrale) da coinvolgere nel progetto.
2. In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti il beneficiario perde il diritto al contributo e il Settore avvia le procedure di decadenza dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al paragrafo 4.9 non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. Tale proroga non potrà essere superiore a 20 giorni, e può essere concessa solo una volta.
3. Il Settore verifica la documentazione prodotta dal beneficiario. La durata del processo di verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario per la concessione del finanziamento sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e non si protrarrà oltre 30 giorni dalla presentazione della stessa.
4. A seguito di positiva verifica dell'eventuale documentazione, il Settore procede all'invio dell'Atto di Adesione e Obbligo al Beneficiario per la necessaria sottoscrizione.

4.11. Gestione delle economie

1. Le domande ammesse che hanno superato il valore soglia definito al paragrafo 4.6 comma 3, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate con le economie verificatesi successivamente, secondo i seguenti criteri:
 - progetti già avviati dal soggetto richiedente – nel rispetto dell'Avviso – individuati sulla base dell'ordine stabilito di presentazione delle istanze;
 - nel caso in cui non ci siano progetti già avviati o quelli avviati non rispettino il progetto presentato o l'Avviso, o non intendano usufruire del contributo, a partire dal primo progetto ammissibile, sulla base dell'ordine stabilito di presentazione delle istanze.
2. Per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni finanziate con le economie secondo le previsioni di cui al precedente comma si applicheranno le pertinenti disposizioni del presente Avviso.

3. I criteri sopra indicati rispondono alla necessità di assicurare massima efficienza nella spesa, in considerazione del termine previsto per l'ammissibilità delle spese a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014/2020.

4.12. Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
 - a) erogazione dell'anticipazione fino al 40% dell'importo del contributo, dopo la firma dell'Atto di Adesione e Obbligo, a seguito di richiesta da parte del legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura - da allegare in originale o copia conforme, con contestuale presentazione di apposita fideiussione almeno di pari importo;
 - b) erogazioni successive fino ad un massimo complessivo del 90% del contributo secondo le modalità richieste nel presente Avviso e dietro presentazione della documentazione di cui al seguente punto 4;
 - c) erogazione finale nell'ambito del residuo 10%, previo ricevimento della documentazione di cui al comma 5.
2. In particolare lo schema di erogazione del contributo è il seguente:

Tab.1: Modalità di erogazione del contributo nel caso di accesso alla prima quota sotto forma di anticipazione

<i>Anticipazione</i>		<i>Acconto</i>		<i>Saldo</i>	
Contributo	Avanzamento spesa	Contributo	Avanzamento spesa	Contributo	Avanzamento spesa
40%	-	50%	50%	10%	100%

Tab.2: Modalità di erogazione del contributo esclusivamente basato sulla realizzazione dell'intervento

<i>I Acconto</i>		<i>II Acconto</i>		<i>Saldo</i>	
Contributo	Avanzamento spesa	Contributo	Avanzamento spesa	Contributo	Avanzamento spesa
40%	40%	50%	90%	10%	100%

3. La documentazione da presentare per la richiesta di anticipazione è la seguente:
 - a) richiesta di anticipazione;
 - b) fideiussione, ai sensi del par. 4.13;
 - c) copia dell'iscrizione del/i beneficiario/i nei registri richiesti dalla normativa applicabile (cfr. par. 2.2);
 - d) dichiarazione, resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario comunica il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, all'investimento.
4. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazioni successive fino ad un massimo del 90% del contributo rideterminato è la seguente:
 - a) richiesta di pagamento intermedio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
 - b) attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario dichiara che:
 - i. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

- ii. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
 - iii. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - iv. non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - v. sono stati trasmessi alla Regione Calabria i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa;
- c) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico definito all'atto della stipula dell'Atto di Adesione ed Obbligo ed allo stesso allegato;
- d) copia delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Azione _____ – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____";
- e) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
- f) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.
5. la documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo **10% a saldo** è la seguente:
- a) richiesta di pagamento a saldo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
 - b) attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario dichiara che:
 - i. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - ii. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili; la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - iii. non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - iv. sono stati trasmessi alla Regione Calabria i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa;
 - c) dichiarazioni del legale rappresentante del beneficiario aventi il seguente oggetto:
 - i. attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'Intervento;
 - ii. il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e dell'Azione prefissati;
 - iii. di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
 - iv. attestazione relativa alla funzionalità dell'operazione;
 - d) perizia tecnica asseverata in Tribunale redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente e iscritto in un albo professionale attinente al programma d'investimento, attestante la conforme realizzazione dell'intervento;
 - e) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico definito all'atto della stipula dell'Atto di Adesione e Obbligo e allo stesso allegato;

- f) copia delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura “*Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Azione_____ – ammesso per l’intero importo o per l’importo di euro _____*”;
 - g) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
 - h) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - i) documentazione giustificativa dell’incremento occupazionale alla data della chiusura del programma d’investimento e attestazioni UNILAV;
 - j) eventuale ulteriore documentazione pertinente ritenuta utile dal Settore/Soggetto Gestore ai fini della verifica della richiesta di erogazione.
6. Le spese corrispondenti all’importo dell’anticipazione devono essere sostenute entro 3 anni dall’anno in cui è stato versato l’anticipo e comunque entro il 31 dicembre 2023, se versato dopo il 31 dicembre 2020.

4.13. Garanzia a copertura dell’anticipazione

1. È facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo fino al 40% del contributo totale concesso. L’anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria che deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche, come indicato nell’Atto di Adesione e Obbligo.
2. La garanzia fideiussoria potrà essere prestata da banche o assicurazioni che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB), che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile.
3. La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello che sarà messo a disposizione dal Settore/Soggetto Gestore e sottoscritta digitalmente, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione deve essere intestata alla Regione Calabria.
4. La garanzia è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;
 - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
 - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione Calabria, in deroga all’art. 1901 del codice civile;
 - e) il Foro di Catanzaro quale Foro competente in via esclusiva alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
 - f) l’escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - g) la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l’aiuto.



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

5. Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

5.1. Obblighi del beneficiario

1. Il Beneficiario è obbligato a:
 - a. sottoscrivere l'Atto di Adesione ed Obbligo accettandone tutte le condizioni previste;
 - b. realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato e, comunque, nella misura minima del **75%** dell'investimento ammesso. Tale misura è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;
 - c. realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
 - d. realizzare l'intervento entro i termini previsti dal progetto approvato;
 - e. assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alle procedure di concessione dell'aiuto;
 - f. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'Intervento, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda e il termine previsto per la conclusione del progetto così come lo stesso viene individuato nel cronogramma di progetto di cui all'Atto di Adesione ed Obbligo sottoscritto di cui al par. 4.10;
 - g. formalizzare la domanda di rimborso del contributo entro i termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;
 - h. rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Calabria a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione
 - i. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di dieci anni successivi all'erogazione del saldo del Contributo e in ogni caso fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma;
 - j. conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - k. mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di dieci anni successivi all'erogazione del saldo del Contributo e in ogni caso fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma;
 - l. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - m. utilizzare il Sistema Informativo (SIURP) - istituito in conformità all'art. 125, comma 2, Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'Allegato III "Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza" del Reg. (UE) n. 480/2014 - messo a disposizione dall'AdG, per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione finanziata al fine di assicurarne la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e

- l'audit;
- n. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE e secondo le modalità indicate nell'Atto di Adesione ed Obbligo di cui al par. 4.10;
 - o. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per un periodo di dieci anni successivi all'erogazione del saldo del Contributo e in ogni caso fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma;
 - p. impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
 - q. garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la realizzazione dell'intervento;
 - r. richiedere alla Regione Calabria l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, con le modalità prescritte nell'Atto di Adesione ed Obbligo;
 - s. rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Calabria a tal fine;
 - t. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al par. 2.1, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - u. garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.);
 - v. garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013¹³, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di

¹³ Il testo del punto citato così recita: "2.2. **Responsabilità dei beneficiari**

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
 - a. l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
 - b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
 - c. Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l'**attuazione** di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b. collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Per le **operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR** o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento. Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.
4. Durante l'**esecuzione** di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 Euro.
5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - a. il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
 - b. l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

- Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
- w. disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all'attuazione dell'operazione;
 - x. assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - y. rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al par. 3.6;
 - z. mantenere, per tutto il Periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al Contributo di cui al comma 1 del par. 2.2;
 - aa. mantenere l'incremento occupazionale (cfr. par. 1.5 comma 4) realizzato in connessione con l'intervento per un numero di anni equivalente a quelli applicabili dal vincolo di stabilità ex Art. 71 del Reg. 1303/2013;
 - bb. garantire il rispetto delle disposizioni della norma in materia di aiuti di stato applicabile all'aiuto concesso;
 - cc. ove sia richiesto dalla Regione Calabria, fornire alla medesima, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione;
 - dd. adeguarsi a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione Calabria;
 - ee. ove ricorre, dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
 - ff. ove ricorre, dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato.
2. In caso raggruppamento di imprese, il beneficiario che opera in qualità di capofila del Raggruppamento ammesso a finanziamento ha l'obbligo di:
- a) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni, ai fini di controllo, alle persone e agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi all'erogazione del saldo del Contributo e in ogni caso fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma;
 - b) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento e dei partner del Raggruppamento, comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati;
 - c) curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, anche dei partner del Raggruppamento ed inviarle alla Regione Calabria secondo le scadenze previste dall'Avviso o entro 7 giorni dalla richiesta della Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati.

5.2. Controlli

1. La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e dall'Atto di Adesione e Obbligo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4."

6. 6. Le responsabilità specificate nella presente sottosezione si applicano dal momento in cui viene fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c).

2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
3. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. Il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, secondo quanto in merito disposto al par. 5.1, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al par. 4.12, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE per un periodo di dieci anni successivi all'erogazione del saldo del Contributo e in ogni caso fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma.
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Calabria procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.

5.3. Variazioni all'operazione finanziata

1. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare richieste di variazione dell'intervento, adeguatamente motivata, che può riguardare:
 - a) il cronogramma dell'intervento, anche secondo le modalità di cui al successivo comma 5,
 - b) la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'operazione e ferme restando le disposizioni di cui al par. 3.4 e l'impossibilità di aumento del costo totale dell'intervento e dell'ammontare del contributo concesso;
 - c) altre modifiche diverse da modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Tutte le istanze di variazione, adeguatamente motivate, sono inoltrate dal Beneficiario alla Regione prima del verificarsi della modifica.
3. Il Settore di pertinenza del Dipartimento Regionale competente valuterà la corrispondenza della variazione richiesta rispetto a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e verificherà che non mutino sostanzialmente il progetto per il quale il contributo è stato concesso.
4. La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e l'esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al Beneficiario. Nei casi in cui la variazione comporti modifiche all'Atto di Adesione ed Obbligo, il Settore 3 – Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica del Dipartimento Presidenza adotterà un Decreto di approvazione della variazione dell'operazione entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Nel caso in cui la variazione di cui si tratta comprenda o riguardi il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione Regionale può concedere una proroga della durata massima di **6 (sei)** mesi. In questo specifico caso, l'istanza di variazione di cui al comma 2 è presentata dal beneficiario al più tardi 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento, come da Atto di Adesione ed Obbligo di cui al par. 4.10. Di tale possibilità di proroga del termine di realizzazione dell'intervento il beneficiario potrà avvalersi una sola volta.
6. Resta inteso che in caso di variazioni approvate l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della relativa richiesta. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali modifiche da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere la revoca del Contributo.
7. In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di decidere la revoca del Contributo.
8. Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili - previa comunicazione

alla Regione - variazioni del raggruppamento, ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al Contributo fino al completamento delle attività e della relativa rendicontazione, pena la revoca del Contributo. Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza l'Intervento in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutto il Periodo di completamento. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

9. È ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione, purché l'investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso dell'intervento e purché la fuoriuscita del suddetto partner non ne muti significativamente la natura e funzionalità.
10. I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione e i requisiti richiesti dall'Avviso.
11. In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di ammissibilità previste dall'Avviso e la medesima natura giuridica del partner sostituito. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.
12. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 8 ad 11, il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del Contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.
13. Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.
14. Le variazioni della composizione del raggruppamento:
 - devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare;
 - devono essere presentate secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

5.4. Cause di decadenza

1. Il Beneficiario decade dal beneficio del Contributo assegnato, con conseguente revoca dello stesso contributo, nei seguenti casi:
 - a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda;
 - c) mancata produzione della documentazione di cui al comma 1 del par. 4.10;
 - d) esito negativo delle verifiche di cui al par. 4.10;
 - e) mancata sottoscrizione dell'Atto di Adesione e Obbligo;
 - f) presentazione di più di una domanda a valere sul presente Avviso.

5.5. Revoca del contributo

1. Sono motivi di revoca totale del Contributo:

- a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
 - c) la mancata realizzazione di almeno **75%** dell'intervento ammesso a Contributo nei tempi di realizzazione previsti dall'Atto di Adesione ed Obbligo. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato;
 - d) l'assoggettamento a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali (ex L. n. 155 del 19 ottobre 2017 recante "Legge Delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" e successivi decreti attuativi) per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - e) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in materia di Fondi SIE, incluse le disposizioni in materia di pubblicità;
 - f) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - g) la **violazione degli obblighi relativi all'incremento occupazionale** (cfr. par. 1.5 comma 4) realizzato secondo gli impegni assunti;
 - h) l'accertata causa di decadenza per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta comunque non sanabili e imputabili al Beneficiario, ovvero confermati con provvedimento definitivo (per dolo o colpa grave);
 - i) gli altri casi previsti dall'Atto di Adesione ed Obbligo, nonché dalle norme vigenti.
2. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Calabria, il diritto ad esigere l'immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme già erogate e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal presente Avviso, calcolato dal momento dell'erogazione.
 3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
 5. L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
 6. L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
 7. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.
 8. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

9. Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

5.6. Rinuncia al contributo

1. I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione al Settore di riferimento del Dipartimento competente.

6. Disposizioni finali

6.1. Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati

1. Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014.
2. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato italiano e della Regione Calabria. In particolare, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i soggetti beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 della Regione Calabria con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato italiano e della Regione Calabria.
3. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Calabria, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.

6.2. Trattamento dei dati personali

1. INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la Regione Calabria con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali che La riguardano al fine di assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

2. Titolare del trattamento

Ai sensi degli articoli 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati (il "Titolare") è la Regione Calabria, come rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 – Catanzaro. Di seguito i relativi dati di contatto: presidente@pec.regione.calabria.it

3. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è l'Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it, pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it;

4. Finalità del Trattamento. Base giuridica del Trattamento

i. *Dati personali*

I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità (base giuridica), per le finalità di seguito indicate:

- A) Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679).

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all'Avviso, previsti per legge ai fini della partecipazione all'Avviso medesimo, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dai regolamenti comunitari n. 1303/2013, n. 1301/2013, n. 1304/2013, nonché atti delegati e di esecuzione della Commissione connessi al ciclo di programmazione 2014-2020, dalla normativa in materia di appalti, aiuti di stato e contrattualistica pubblica. Inoltre i dati dei potenziali beneficiari e degli operatori economici potranno essere trattati per la gestione amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, per l'attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali (ad es. SIURP) e nazionali, per il trattamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, per l'elaborazione di documenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria (ad es. sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario), per l'elaborazione di report in seguito a missioni di audit da parte di organismi comunitari, per l'elaborazione di report in seguito a richieste di organismi di controllo nazionali, ecc..

- B) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 2016/679). I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della stipula e dell'esecuzione dell'Atto di Adesione ed Obbligo di cui il Beneficiario sarà parte e per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del medesimo Atto di adesione (compresi i controlli di primo livello, il trattamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, audit di secondo livello sulla spesa certificata, erogazione dei pagamenti, pareri di coerenza programmatica, gestione amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali, ad es. SIURP, e nazionali, controlli di primo livello, desk e in loco, sulla spesa da esporre nelle Domande di pagamento ex art. 125 del regolamento UE n.1303/2013, elaborazione di documenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, quali ad esempio sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b) del regolamento finanziario, alimentazione del e verifiche condotte sul Registro nazionale aiuti ove ricorre, elaborazione di report in seguito a missioni di audit da parte di organismi comunitari, elaborazioni di report in seguito a richieste di organismi di controllo nazionali, erogazione dei pagamenti relativi ad operazioni finanziate e relativa trasmissione degli ordinativi informatici al Tesoriere regionale e al sistema governativo SIOPE+, trattamento dei dati che confluiscono su COEC, SISGAP, PCC, certificazione alla Commissione Europea della spesa relativa alle risorse POR, invio delle domande di pagamento alla Commissione Europea, ecc.);
- C) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) del Reg. 679/2016). I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi legali, ivi inclusi eventuali obblighi legali connessi all'esecuzione dell'Atto di adesione.

ii. *Categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali o reati*

Di norma non vengono richieste "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati (ove eventualmente richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso e all'Atto di adesione ed obbligo, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.

Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove eventualmente richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano (Art. 10) ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia, nonché per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

5. Natura del conferimento. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un mancato conferimento.

I proponenti beneficiari sono tenuti a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l'irricevibilità o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dalle disposizioni di legge applicabile, tra cui a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il proponente beneficiario alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o revoca o decadenza dalla concessione del contributo, nonché l'impossibilità di stipulare dell'Atto di adesione ed obbligo.

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali

La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dai proponenti beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti regionali all'uopo autorizzati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge ed, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative. Nell'ambito delle misure antifrode di cui all'art. 125, paragrafo 4, lett. c) Reg. UE n. 1303/2013, i dati potranno essere comunicati alla Commissione Europea – in qualità di autonomo titolare – e potranno essere oggetto di trattamento, unitamente ai dati acquisiti da banche dati esterne utili per individuare gli indicatori di rischio ed attraverso l'utilizzo di appositi sistemi messi a disposizione dalla stessa Commissione Europea (Arachne), per le verifiche di gestione ed, in particolare, ai fini della valutazione del rischio di frode sui progetti, sui contratti, sui contraenti e sui beneficiari. Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati effettuato attraverso i sistemi della Commissione Europea (Arachne) sono disponibili sul sito <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId.it>.

7. Periodo di conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della procedura di cui al presente Avviso e delle successive attività istruttorie e di verifica sopra dettagliate, e, comunque, per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati. La documentazione è conservata per almeno dieci anni nel caso di applicazione delle norme in materia di aiuti di stato, ovvero cinque anni a partire dal decreto di concessione del contributo e approvazione della

graduatoria definitiva, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma anonima e aggregata, per fini di studio o statistici.

8. Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

La Regione Calabria non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

10. Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679, ivi incluso il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
 - b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
 - c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 - d. ottenere la limitazione del trattamento;
 - e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
 - f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
 - g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
 - h. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi;
 - i. revocare il consenso (ove applicabile) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - j. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra a un'autorità di controllo eventualmente competente.
11. Per informazioni e/o per esercitare i diritti di cui alla normativa che precede, inviare richiesta scritta a Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e risorse umane - all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro ovvero all'indirizzo PEC: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it

6.3. Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è il Funzionario Luciano Raso, del Settore 3 – Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica - Dipartimento 2 Presidenza della Regione Calabria.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica luciano.raso@regione.calabria.it

6.4. Forme di tutela giurisdizionale

1. Avverso l'avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentare ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge

6.5. Informazioni e contatti

1. Per informazioni e chiarimenti sull' Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare:

*Regione Calabria
Dipartimento 2 Presidenza
Settore 3 – Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica
Cittadella Regionale
Viale Europa - Località Germaneto
88100 Catanzaro*

2. Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a 3 (tre) giorni prima della data di scadenza dell'Avviso.
3. Per facilitare le attività di comunicazione e informazione sul presente Avviso l'Amministrazione Regionale potrà mettere a disposizione dei soggetti richiedenti il sistema URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Soggetto Gestore.

6.6. Rinvio

1. Per quanto non esplicitato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa e agli atti amministrativi citati al par. 1.4 e alle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del POR e in particolare ai documenti di cui al "Manuale per i controlli di primo livello", "Manuale per il Beneficiario" reperibili alla pagina web <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/166/index.html>, che costituiscono disposizioni vigenti per i partecipanti al presente Avviso.